

**11 dicembre 2020**

## **Oltre il velo – l'abbigliamento nella giurisprudenza del Tribunale federale**

---

*Un viaggio dalle prigioni alla montagna, attraverso piazze, scuole e tribunali, tra angherie e restrizioni legittime, per capire come la giurisprudenza svizzera ha tentato e tenta di risolvere conflitti tra norme culturali e religiose, bisogni e espressioni individuali, il rispetto delle diversità e interessi pubblici.*

*con l'avv. Rosemarie Weibel*

Mi è stato chiesto che cosa dice il diritto in relazione a come vestirsi.

Dopo un breve accenno a esperienze personali e attualità vi presenterò quindi alcuni ambiti in cui il Tribunale federale è stato interpellato, dai buoni costumi a conflitti tra norme vestimentarie religiose e statali, dalla natura alla prigione.

Conosciamo delle norme vestiarie in molti contesti:

Basta partecipare per esempio ad una formazione per avvocati, oppure ad un incontro tra bancari, e d'altra parte per assistenti sociali, per accorgersi che probabilmente in tutte le professioni esistono delle norme vestiarie se non altro informali.

Nel [parlamento federale](#), a metà degli anni '70, l'abito scuro venne sostituito dall'obbligo di "vestirsi in modo decoroso". Nel 2016, le spalle scoperte non erano decorose. Quest'anno (2020) è stata adottata una nuova direttiva: sono ora ammessi gli indumenti che non coprono le spalle anche nella sala del Consiglio degli Stati. In altre parole, i codici di abbigliamento mutano nel corso del tempo.

Nel 2017, una [mozione](#) a livello nazionale chiedeva che chi presta servizio civile portasse un'uniforme, o perlomeno un segno distintivo, in modo da essere riconoscibile al pubblico. La richiesta veniva motivata con la parità di trattamento nei confronti dei militari e dei militi della protezione civile, riconoscibili durante il servizio grazie all'uniforme che indossano. Venne respinta da un lato per motivi di costo, d'altro canto perché durante l'impiego, i civilisti sono assoggettati alle regole dell'istituto d'impiego, come gli altri dipendenti. Per vari motivi (es. igiene, sentimento di appartenenza all'azienda, sicurezza), numerosi istituti d'impiego - specialmente nel settore sanitario - stabiliscono codici di abbigliamento interni e i civilisti devono rispettarli.

Vi sono molti i datori di lavoro sia pubblici che privati che prescrivono ai propri dipendenti il porto di uniformi o comunque di capi vestiari che rendono riconoscibile la loro appartenenza aziendale e che non si limitano

ad un semplice cartellino con il nome. Pensiamo per esempio alle commesse e ai commessi nei grandi magazzini.

In altri settori come per esempio in quello ospedaliero e in generale delle cure, nel settore dell'edilizia e dell'artigianato, le norme vestiarie sono dettate oltre che dalla riconoscibilità quale appartenente all'azienda, da motivi di igiene, di sicurezza o per evidenziare una funzione. Così anche nella polizia e nelle ditte di sicurezza ecc.

Di regola, queste norme vengono accettate senza grandi discussioni, anche se qualche anno fa ha fatto scalpore l'obbligo imposto da una nota banca alle proprie dipendenti di portare il reggiseno fatto in un certo modo e soprattutto di un certo colore. Ed è recente la protesta nelle scuole della svizzera francese che facevano mettere agli allievi – e soprattutto alle allieve – vestite in modo considerato sconveniente quella che venne chiamata la maglietta della vergogna.

I codici vestiari dipendono quindi anche dal contesto e dalla funzione.

Qui di seguito mi limiterò ad alcune sentenze del Tribunale federale che ha avuto modo di confrontarsi con l'abbigliamento in particolare nello spazio pubblico, nel traffico, in ambito scolastico, in una prigione, nei tribunali:

### **144 I 281 del 20 settembre 2018 – troppo vestito? divieto di dissimulazione del viso negli spazi pubblici nel Cantone Ticino.**

Il 1. luglio 2016, in Ticino è entrato in vigore il divieto di dissimulazione del viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

Si tratta di un divieto generale, che prevede alcune eccezioni che ci permettono di capire quali possono essere le funzioni di una copertura del volto e – più in generale – per la scelta o l'imposizione di un determinato abbigliamento.

Il Tribunale federale ha infatti ritenuto che le eccezioni inizialmente previste a questo divieto – essenzialmente legate situazioni quali carnevale, obblighi di portare il casco e alcune attività sportive – fossero insufficienti. Andavano cioè ampliate nel rispetto della libertà di opinione e di riunione ed economica. Devono restare possibili rappresentazioni artistiche, politiche, ma anche economiche, come per esempio per promuovere un prodotto.

Sappiamo ora che nel nostro ordinamento, un determinato abbigliamento può essere giustificato da una funzione pubblica o da una prescrizione di legge o altre norme particolari. Le motivazioni possono consistere in motivi di salute, di sicurezza, professionali, di pratica sportiva, oppure da feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative nonché per motivi di carattere politico o commerciale.

La Corte europea per i diritti dell'uomo, nei casi concernenti Francia e Belgio, aveva ritenuto che il divieto di dissimulazione del viso nello spazio pubblico non lede la libertà di religione. E' giustificato dall'interesse pubblico alla convivenza civile e persegue lo scopo legittimo di proteggere i diritti e le libertà altrui e di assicurare il rispetto dei requisiti minimi di vivere insieme. Dato che la sanzione si limita ad una multa massima di 150 Euro il divieto è proporzionato.

#### **138 IV 13 del 17 novembre 2011 – troppo poco vestito - escursionismo naturalistico**

Possono esserci anche dei casi in cui piuttosto che di svestirsi – il volto – può essere problematico non vestirsi:

Fino agli anni '90, il fatto di prendere nudo bagni d'acqua e di sole, in luogo accessibile ai gitanti, costituiva atto di offesa al pudore commesso in pubblico ed era punibile in base all'art. 203 del Codice penale svizzero ([DTF 89 IV 129 del 5 luglio 1963](#)).

Ma anche oggi, chi gira nudo nella natura può essere sanzionabile in base a regolamenti locali. Hanno dovuto accorgersene i patiti dell'"escursionismo naturalistico", chi ama cioè passeggiare nudo nella natura. Così successo nel Canton Appenzello esterno, la cui legge cantonale sanziona chi viola gravemente i buoni costumi e la decenza. Secondo il Tribunale federale, "L'"escursionismo naturalistico" può essere qualificato senza arbitrio come una grave violazione dei buoni costumi e della decenza" anche laddove l'atto non è legato alla sfera sessuale e non si tratta pertanto di esibizionismo (art. 194 CPS).

Il TF ha comunque constatato che il diritto alla libertà personale comprende anche la libertà nella scelta dell'abbigliamento, per esempio secondo criteri di estetica e praticabilità. Ma l'essere umano che è in giro porta perlomeno un capo di abbigliamento che copre le parti intime. Passeggiare nudo è considerato in contrasto con usi e costumi, abitudini e convenzioni e può pertanto essere sanzionato, anche se solo con una multa.

### 133 IV 308 del 5 luglio 2007 e 143 IV 308 del 18 luglio 2017 – espressione di un atteggiamento –a dipendenza del contesto

Come ci si veste può anche essere espressione di un atteggiamento:

in due sentenze il Tribunale federale ha fatto riferimento all'abbigliamento di autori di reato per decidere se il loro gesti cadessero o meno sotto la norma dell'art. 261bis del Codice penale svizzero che punisce la discriminazione e l'incitamento all'odio per motivi di razza, etnia, religione o orientamento sessuale.

Nel primo caso, del 2007, il TF doveva decidere se due uomini che avevano malmenato dapprima due tamil e poi una persona con handicap originario dell'ex Jugoslavia andavano puniti anche per discriminazione razziale, oltre che per lesioni personali gravi. Hanno ritenuto di sì, se a dipendenza dell'insieme delle circostanze, le lesioni risultino chiaramente riconoscibili come un atto di discriminazione razziale agli occhi di un osservatore medio non prevenuto.

Ed è proprio nell'esaminare l'insieme delle circostanze che è stato discusso se il loro vestiario – oltre che i loro atti - esprimesse un atteggiamento, un insulto, che riconoscibilmente discredittasse o discriminasse le persone malmenate per la loro razza o etnia.

In questo caso, i simboli nazisti sul loro abbigliamento erano discreti e non riconoscibili da terzi, per cui vennero condannati solo per le lesioni gravi causate alle loro vittime.

Nel secondo caso invece, del 2017, si trattava di tre giovani che si erano fotografati davanti a una sinagoga nell'atto di eseguire il saluto della "quenelle". Avevano il viso dissimulato – con sciarpe, occhiali da sole ecc., e uno di loro indossava inoltre la tenuta da combattimento dell'esercito svizzero. Il gesto della quenelle è un gesto reso noto dal contestato comico francese Dieudonné M'bala M'bala che a dipendenza del contesto viene interpretato come variazione del saluto nazista. Ora, il gesto eseguito davanti alla sinagoga e alla luce dell'abbigliamento dei suoi autori, il Tribunale federale lo ha qualificato quale gesto antisemita e quindi punibile per discriminazione razziale.

### **Conflitti tra norme religiose e norme statali**

I conflitti maggiori giunti sino al Tribunale federale riguardavano conflitti tra due sistemi normativi: religione e Stato.

Già nel suo primo anno di esistenza, nel 1875, il Tribunale federale ebbe a dirimere una vertenza tra il Canton Ginevra e una trentina di esponenti del clero cattolico perché voleva vietare il porto in pubblico non solo dei costumi per la celebrazione del culto, ma ogni abbigliamento speciale adottato dal clero cattolico nella vita civile. Non so come è andata a finire, perché la sentenza pubblicata si limita alla parte che riguarda la questione a sapere se sia competente il Tribunale federale o non piuttosto l'autorità politica (Consiglio federale) ([DTF 1 I 278 del 20 novembre 1875](#)).

Nel 1993, il Tribunale federale decise che la libertà di credenza e di coscienza dei membri della comunità religiosa dei sikh non è lesa dall'obbligo di portare il casco di protezione. Il motociclista può sempre trovare un angolo in cui può cambiare discretamente il casco con il turbante senza doversi esporre privo di copricapo. ([DTF 119 IV 260 del 27 maggio 1993](#)).

In anni più recenti ha fatto discutere soprattutto il velo portato dalle donne di fede islamica.

In questi casi, il Tribunale federale distingue tra figure istituzionali e allieve:

Il primo caso pubblicato fu quello di **un'insegnante di scuola elementare a Ginevra** convertitasi all'islam. Il TF ha innanzitutto rilevato che "l'indossare vestiti particolari per motivi religiosi è protetto dalla libertà di credenza e di coscienza". In nome della laicità della scuola pubblica ha tuttavia ritenuto ammissibile il divieto fatto alla docente di portare il velo nell'esercizio delle sue attività e responsabilità professionali. ([DTF 123 I 296, 12 novembre 1997](#)).

In modo simile la Corte ha deciso recentemente in relazione ad una norma introdotta nel regolamento del personale dei **tribunali di Basilea Città** che vieta il porto di simboli religiosi ostensivi a magistrati e personale amministrativo in presenza delle parti e del pubblico.

Il Tribunale federale ha ritenuto che le conseguenze per la quotidianità sono limitate, dal momento che il divieto è limitato al contatto con le parti e alle apparizioni in pubblico. Inoltre, rispetto al caso delle allieve (su cui tornerò), il divieto riguarda persone adulte, con una capacità quindi accresciuta di gestire situazioni di conflitto tra le esigenze professionali e le proprie convinzioni religiose, tanto più che ad ogni modo il lavoro in un tribunale richiede capacità di distanziarsi dalle convinzioni personali.

Secondo il Tribunale federale, non vi è quindi nessuna ingerenza grave nella libertà di religione e di opinione e la limitazione è giustificata dall'interesse pubblico della neutralità

della giustizia.

La decisione è stata discussa criticamente da parte della dottrina: da un lato, perché i divieti di simboli religiosi toccano quasi sempre le donne; inoltre, si rischia di sostenere che forme di vita considerate minoritarie sono per definizione di parte; infine, conoscere la visione del mondo della persona giudicante la renderebbe più trasparente e potrebbe in definitiva meglio garantire l'indipendenza del giudice.

([DTF 2C\\_546/2018 dell'11 marzo 2019](#)).

Torniamo in ambito scolastico: rispetto al porto del **velo da parte di allieve**, l'approccio del Tribunale federale è diverso. In questi casi, considera che il divieto di portare il velo a scuola è un'ingerenza grave nella libertà di credo e di coscienza, non giustificata da un interesse pubblico preponderante. In un primo caso, dell'11 luglio 2013 ([139 I 280, Turgovia](#)), mancava già la base legale per un divieto, per cui il ricorso dei genitori delle allieve è stato accolto. Anche in un altro caso, dell'11 dicembre 2015, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dei genitori di allieve: La neutralità della scuola significa neutralità nei confronti delle credenze di allievi e parenti. La scuola pubblica è aperta a tutte le opinioni e confessioni, anche atee e di diverse religioni, per cui il divieto del velo è sproporzionato ([DTF 142 I 49; SG-St. Margrethen](#)).

Questa giurisprudenza è stata confermata anche in relazione ad un'iniziativa nel Canton Vallese, che voleva vietare ogni copricapo nelle scuole vallesane (Pour des élèves tête nue dans les écoles publiques valaisannes). Senza entrare in ulteriori dettagli, il Tribunale federale, come già nelle precedenti sentenze, ha ribadito che il porto del velo, così come della kippa e l'abito dei frati cristiani o i simboli religiosi, non hanno, in quanto tali, un effetto di proselitismo, ma sono protetti dalla libertà di opinione e di religione.

Non costituiscono abbigliamento inopportuno o scioccante, già vietati (e su questo divieto il Tribunale federale, pur non pronunciandosi esplicitamente, non ebbe nulla da ridire). Il Tribunale spiega pure che la missione educativa della scuola non è compromessa dal porto del velo, che non è neppure necessariamente contrario al principio dell'uguaglianza tra i sessi, dato che può essere espressione di una scelta di esprimere un'identità religiosa o culturale e non costituisce necessariamente un'imposizione fatta alle donne. ([DTF 1C\\_76/2018 del 20 agosto 2018](#)).

Vale infine la pena ricordare che il semplice fatto di portare il velo non esprime di per sé un comportamento contrario ai valori dello stato di diritto e democratico è quindi motivo per rifiutare la naturalizzazione ([134 I 49 del 27 febbraio 2008](#)).

### **Una parola sul burkini in piscina**

Ci sono state diverse sentenze in cui genitori sia di allievi che di allieve ne chiedevano la dispensa da lezioni di nuoto miste.

Vi sono alcuni aspetti che qui mi sembrano degni di rilievo, visto che la serata è stata organizzata dalle locarnesi:

- in una sentenza dell'11 aprile 2013 ([2C 1079/2012](#)), il Tribunale federale ha respinto la richiesta di dispensa dalle lezioni di nuoto per bambini che non avevano ancora raggiunta la maturità sessuale, decisione confermata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Permetteva però il porto del burkini, descritto quale "costume non aderente con cuffia integrata".
- Nessuno può essere obbligato a aderire o ad appartenere ad una comunità religiosa, a fare atti religiosi o a partecipare ad un insegnamento religioso. Ma la libertà di religione non protegge dal vedersi confrontati con la religiosità degli altri ([2C 724/2011 dell'11 aprile 2012](#), in relazione ad una comunità cristiana).
- E specialmente chi fa sport all'esterno si veste in modo molto variato, abbigliamento che non piace a tutti, ma che ciò-nondimeno sarebbe sproporzionato vietare. La prigione di Poeschwies non poteva quindi vietare ai detenuti di portare le mutande lunghe sotto i pantaloncini per fare sport. "Der Beschwerdegegner erkennt, dass gerade im Freien Sport in sehr unterschiedlicher Bekleidung, die nicht jedermann gefällt, getrieben wird." (DTF [1P.3/2005 del 9 marzo 2005](#); Verwaltungsgericht Zürich, [VB.2009.00120, del 20.08.2009](#)).

## **Angheria**

Quest'ultimo episodio ci racconta come delle norme vestiarie possano sconfinare anche nelle angherie:

si è trattato di un detenuto in una prigione del Canton Zurigo, che si presentava durante le ore di ginnastica con le mutande lunghe sotto i pantaloncini corti. Questo abbigliamento era sempre stato tollerato, anche perché ai detenuti veniva consegnato un solo paio di pantaloni da training, per cui specialmente d'inverno i detenuti mettevano le mutande lunghe. A un certo punto, il detenuto, che si è opposto a questo cambiamento, si è trovato a fare diverse settimane di carcere severo.

Non è stato il Tribunale federale stesso a dirimere la vertenza: la sua sentenza si limitava a questioni procedurali e di competenza. Il Tribunale cantonale amministrativo ha in definitiva ritenuto illecito questo nuovo regolamento, perché non vi era alcun interesse pubblico che giustificasse un inasprimento delle norme vestiarie.

E ha fatto osservare come specialmente chi fa sport all'esterno si veste in modo molto variato, abbigliamento che non piace a tutti, ma che ciò-nondimeno sarebbe sproporzionato vietare. "Der Beschwerdegegner erkennt, dass gerade im Freien Sport in sehr unterschiedlicher Bekleidung, die nicht jedermann gefällt, getrieben wird." (DTF [1P.3/2005 del 9 marzo 2005](#); Verwaltungsgericht Zürich, [VB.2009.00120, del 20.08.2009](#)).

**In conclusione**

Per coprirsi il viso in pubblico, ci vuole una buona ragione. Per girare in città e montagna, occorre coprirsi le parti intime. Per il resto, ci vuole buon senso e dei gusti non si discute.